

N° Progressivo Albo 140

21 DIC. 1998

COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO

Trasmessa al CO.RE.CO. il
Protocollo num. 3527

Pubblicato in Comune dal

COPIA

02.03.99

16.03.99

W

Rosignano M.mo li

17.03.99

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera Numero 168 del 15/12/1998

Oggetto

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE DEI TRIBUTI COMUNALI E DELL'ESERCIZIO DEL POTERE DI AUTOTUTELA AMMINISTRATIVA.

L'anno millenovecentonovantotto il giorno quindici del mese di Dicembre alle ore 9,00 nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto in seduta pubblica.

Alla prima convocazione in sessione Ordinaria che e' stata partecipata ai Sigg. Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

	Pr.As.		Pr.As.
1. LUCA AGOSTINI	X	16. MAURO DOVERI	X
2. M.GRAZIELLA ANGELI	X	X 17. LORIANA FIORENTINI	X
3. MARIO BALDESCHI	X	18. ALESSANDRO FRANCHI	X
4. MAURO BARBENSI	X	19. PIERINO GHERARDUCCI	X
5. SIMONE BARTOLI	X	20. LUCA LUPARINI	X
6. MAURO BATTINI	X	21. GRAZIANO LUPPICHINI	X
7. MAURO BINI	X	22. NAVARINO MALANIMA	X
8. ARMANDO BOBBIO	X	X 23. FEDERICO MATTEOLI	X
9. GIANNI CALDERONE	X	X 24. PIERLUIGI NOCCHI	X
10. CLAUDIO CAVALLINI	X	25. SILVANO RIGHI	X
11. ROBERTO CIARDI	X	26. ROBERTO SIMONCINI	X
12. GHIGO COMPAGNONI	X	27. LORENZO TANGANELLI	X
13. ALESSANDRO CONFORTI	X	28. FABRIZIO TANI	X
14. CATERINA DAIDONE	X	X 29. GIORDANO TANI	X
15. GIUSEPPE DIQUATTRO	X	30. CHIARA VERNACCINI	X
		31. GIANFRANCO SIMONCINI	X

- SINDACO :

Assistono gli Assessori :

- 1) CREATINI NICOLETTA
- 2) TOGNOTTI MASSIMO
- 3) SARDI ENZO


- 4) FRANCONI GIORGIO
- 5) MONTAGNANI GIANFRANCO
- 6) GHELARDINI FABIO

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sig. MARIO BALDESCHI, Presidente

Assiste ed e' incaricato della redazione del presente verbale il Sig. SALVATORE DR. DE PRIAMO, Segretario Generale Supplente

Copia da inviare a :

- | | | |
|-------|-------|--------|
| 1 -SG | 5 -PE | 10 -VU |
| 2 -AG | 6 -PA | 13 -PD |
| 3 -FZ | 7 -LP | 16 -IS |
| 4 -SD | 8 -UR | |



(OMISSIS)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il D.Lgs. 19.6.97, n. 218, che detta disposizioni in materia di accertamento con adesione e conciliazione giudiziale;

Visto l'art. 50 della Legge 27.12.97, n. 449, che prevede per i Comuni la facoltà di ricorrere all'Istituto di accertamento con adesione nell'ambito della potestà regolamentare per quanto riguarda le proprie entrate anche tributarie, così come disciplinata dall'art. 52 del D.Lgs. 15.12.97 n. 446 e sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 218/97 citato;

Visto l'art. 59, comma 1 lettera m) del D.Lgs. 15.12.97 n. 446, che analogamente prevede la possibilità dell'introduzione dell'accertamento con adesione per quanto riguarda l'Imposta Comunale sugli Immobili;

Ritenuto opportuno e necessario avvalersi della richiamata facoltà, ed adottare un Regolamento Comunale per la Disciplina e l'Accertamento con adesione e dell'autotutela amministrativa, al fine di razionalizzare il procedimento di accertamento, ridurre il contenzioso tributario e potenziare l'attività di controllo sostanziale;

Visto il testo di regolamento a questo scopo predisposto dal Settore Ragioneria e Finanze - Servizio Tributi - che si allega alla presente deliberazione formandone parte integrante e che disciplina:


- a) l'accertamento con adesione ed in particolare:
 - il procedimento su iniziativa dell'Ufficio tributario
 - il procedimento a seguito di istanza del contribuente
 - la definizione dell'atto di accertamento e gli adempimenti conseguenti;
- b) l'esercizio del potere di autotutela ed in particolare:
 - il funzionario responsabile competente al riesame dell'atto
 - le ipotesi di annullamento dell'atto, di rinuncia all'imposizione, di revoca
 - i limiti all'esercizio dell'autotutela;

Dato atto che ai sensi del comma 2 del citato art. 52 del D.Lgs. 446/97 i regolamenti devono essere approvati entro il termine di approvazione del Bilancio di Previsione e non hanno effetto prima del 1° gennaio dell'anno successivo;

Visto il parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del Settore Ragioneria e Finanze, che si allega;

Con n. 19 voti favorevoli e n. 3 contrari (C. Cavallini, G. Diquattro, G. Tani) espressi per alzata di mano, su n. 22 Consiglieri presenti e votanti;

d e l i b e r a




- Di approvare il Regolamento comunale per la disciplina dell'Accertamento con adesione dei tributi comunali e dell'Esercizio del potere di Autotutela amministrativa, nel testo che si allega alla presente deliberazione formandone parte integrante e sostanziale.

- Di dare atto che il Regolamento avra' effetto dal 1° gennaio 1999.

- Di disporre la trasmissione della presente deliberazione e del Regolamento, entro 30 giorni dalla data di esecutivita', al Ministero delle Finanze, Direzione Centrale per la Fiscalita' Locale.

- Di disporre altresì la pubblicazione di apposito avviso sulla Gazzetta Ufficiale.

Di trasmettere il presente atto, ai sensi dell'art. 17 c. 33 della L. 127/97, al Comitato di Controllo di Firenze.





COMUNE DI ROSIGNANO M.MO
Provincia di Livorno

[Handwritten signature]

**REGOLAMENTO
SULL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE
DEI TRIBUTI COMUNALI
E SULL'ESERCIZIO DEL POTERE DI AUTOTUTELA**

**TITOLO I
DISCIPLINA GENERALE**

- Art. 1 - Oggetto del regolamento
- Art. 2 - Tributi oggetto dell'accertamento con adesione e del potere di autotutela
- Art. 3 - Responsabile del procedimento
- Art. 4 - Entrata in vigore del regolamento

**TITOLO II
ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

Capo I


Procedimento di accertamento con adesione su iniziativa dell'ufficio tributario

- Art. 5 - Definizione degli accertamenti
- Art. 6 - Procedura di attivazione dell'accertamento con adesione da parte del responsabile del procedimento
- Art. 7 - Avvio del procedimento
- Art. 8 - Contenuti dell'invito a comparire
- Art. 9 - Modalità di invio dell'invito a comparire
- Art. 10 - Richiesta di rinvio
- Art. 11 - Mancata comparizione del contribuente
- Art. 12 - Attivazione del contraddittorio con il contribuente

Capo II

Attivazione del procedimento di accertamento con adesione a seguito dell'istanza del contribuente

- Art. 13 - Istanza del contribuente a seguito di avviso di accertamento
- Art. 14 - Istanza del contribuente a seguito di accessi, ispezioni o verifiche




Capo III
Definizione dell'accertamento ed adempimenti conseguenti

- Art. 15 - Atto di accertamento con adesione
- Art. 16 - Modalità di pagamento delle somme oggetto della definizione
- Art. 17 - Perfezionamento della definizione

TITOLO III
ESERCIZIO DEL POTERE DI AUTOTUTELA

- Art. 18 - Potere di esercizio dell'autotutela
- Art. 19 - Richieste di annullamento o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento
- Art. 20 - Ipotesi di annullamento dell'atto amministrativo
- Art. 21 - Ipotesi di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento
- Art. 22 - Ipotesi di revoca dell'atto amministrativo
- Art. 23 - Criteri di priorità
- Art. 24 - Conclusione del procedimento di riesame
- Art. 25 - Adempimenti degli uffici



TITOLO I DISCIPLINA GENERALE

Art. 1 Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento è adottato ai sensi del combinato disposto dell' art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e dell'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e disciplina:

- l'accertamento con adesione, stabilendone le modalità per l'applicazione ai tributi locali sulla base delle disposizioni del D. Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, recante "*Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale*";
- l'esercizio del potere di autotutela amministrativa, al fine di regolare i casi in cui il responsabile del procedimento possa procedere all'annullamento, alla revoca degli atti illegittimi od infondati ovvero alla rinuncia all'impugnazione.

Art. 2 Tributi oggetto dell'accertamento con adesione e del potere di autotutela

1. I tributi su cui può intervenire l'accertamento con adesione e sui quali può essere esercitato il potere di autotutela, sono i seguenti:

- Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni;
- Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
- Imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni;
- Imposta comunale sugli immobili;
- Canone sulle concessioni comunali;

Art. 3 Responsabile del procedimento


1. La competenza alla definizione degli accertamenti con adesione e all'esercizio del potere di autotutela è attribuita ai Funzionari Responsabili, così come individuati nell'ambito del Regolamento di Organizzazione del comune e dalle norme vigenti in materia.

2. In caso di grave inerzia dell'ufficio preposto all'esercizio dell'autotutela il relativo potere spetta al Dirigente apicale della Struttura di riferimento e nel caso l'inerzia sia attribuita a tale Dirigente il potere sostitutivo spetta al Segretario Generale.

3. Nel caso in cui l'accertamento del tributo oggetto della definizione sia stato affidato ai soggetti di cui al comma 5, lettera b), dell'articolo 52, del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, il potere di definire gli accertamenti e di esercitare l'autotutela è attribuito al Concessionario del comune, che lo esercita nei limiti stabiliti dal presente regolamento.

Art. 4 Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento, dopo l'approvazione ed esecutività a norma di legge della relativa deliberazione consiliare, entra in vigore a decorrere dal 1.1.1999.



TITOLO II ACCERTAMENTO CON ADESIONE

CAPO I PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE SU INIZIATIVA DELL'UFFICIO TRIBUTARIO

Art. 5 Definizione degli accertamenti

1. L'accertamento dei tributi indicati nell'articolo 4 del presente regolamento, può essere definito con l'adesione anche di uno solo degli obblighi, secondo le disposizioni seguenti.

2. La definizione ha effetto per i tributi dovuti, indicati in ciascuna denuncia o dichiarazione che ha formato oggetto di imposizione.

3. Se un atto contiene più disposizioni che non derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre, ciascuna di esse, se soggetta ad autonoma imposizione, costituisce oggetto di definizione come se fosse un atto distinto.

4. Sono escluse adesioni parziali riguardanti singole fattispecie contenute nello stesso atto, denuncia o dichiarazione oggetto dell'invito all'adesione di cui ai successivi articoli 7 e 8 del presente regolamento.

5. A seguito della definizione, le sanzioni dovute per ciascun tributo oggetto dell'adesione si applicano nella misura del quarto del minimo previsto dalla legge.

6. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione da parte del contribuente, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio, e non è rilevante a fini extratributari. L'ufficio è vincolato all'importo definito ad ogni ulteriore effetto limitatamente ai singoli tributi.


Art. 6 Procedura di attivazione dell'accertamento con adesione da parte del responsabile del procedimento

1. Il responsabile del procedimento, nel predisporre l'atto di accertamento in rettifica o d'ufficio da inviare al contribuente affinché questi regolarizzi la sua posizione fiscale nei confronti del Comune impositore, se ravvisa che sussistono sufficienti elementi che possano indurre ad instaurare un'equa composizione della questione con il contribuente, avvia il procedimento per addivenire all'accertamento con adesione.

2. Nell'esaminare la posizione del contribuente occorre valutare se vi siano o meno degli spazi che possano giustificare la transazione. Pertanto non si potrà procedere in tal senso:

- se la questione verte su un'aliquota o su una tariffa di tributo la cui applicazione è espressamente stabilita da legge o regolamento e sulla quale vi è assoluta certezza;
- se la questione riguarda l'applicazione di sanzioni in misura fissa o nella misura minima.

3. Se non ricorrono le condizioni di cui al comma 2, il responsabile del procedimento, valutata l'importanza della questione, anche alla luce delle esigenze operative dell'ufficio, individua gli



elementi in base ai quali può essere utilmente attivato il contraddittorio con il contribuente, al fine di ottenere la riscossione immediata degli importi dovuti e di evitare il contenzioso.

4. L'ambito di azione entro il quale il soggetto responsabile del procedimento può svolgere le proprie proposte transattive non deve comunque comportare una rinuncia all'incasso delle somme dovute superiore al 40% delle stesse.

Art. 7

Avvio del procedimento

1. L'avvio del procedimento si ha con la predisposizione di un invito a comparire, che deve essere fatto pervenire al contribuente prima della notifica dell'atto di accertamento.

2. L'invito ha carattere meramente informativo della possibilità offerta al soggetto passivo del tributo di aderire alla proposta formulata dall'ufficio.

3. In presenza di più obbligati, deve essere predisposto un invito per tutti i soggetti obbligati, al fine di consentire ad ognuno di partecipare al contraddittorio e di assumere le proprie autonome decisioni sul caso.

Art. 8

Contenuti dell'invito a comparire

1. Nell'invito a comparire devono essere indicati:

- i periodi di imposta suscettibili di accertamento;
- gli elementi rilevanti al fini dell'accertamento in possesso dell'ufficio;
- il responsabile del procedimento;
- il giorno della comparizione dinanzi all'ufficio tributario;
- il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.

Art. 9


Modalità di invio dell'invito a comparire

1. L'invito a comparire deve essere fatto pervenire al contribuente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 10

Richiesta di rinvio

1. Ove il contribuente formuli espressa richiesta di differimento della data di comparizione, il responsabile del procedimento, valutate le ragioni avanzate dal contribuente, ed esaminata altresì l'insussistenza di motivi che possano contrastare con le esigenze di operatività dell'ufficio, può rinviare l'incontro ad altra data. A tal fine invia apposita comunicazione all'interessato nella quale deve essere precisato che non potrà essere concesso alcun altro differimento di data.



Art. 11
Mancata comparizione del contribuente

1. Nel caso in cui il contribuente non si presenti il giorno stabilito nell'invito o nella lettera di rinvio della convocazione, rivoltogli al fine di addivenire alla definizione dell'accertamento, il responsabile del procedimento predispone l'avviso di accertamento e procede alla sua notificazione nei termini e con le modalità previste dalle rispettive norme vigenti in materia.

Art. 12
Attivazione del contraddittorio con il contribuente

1. Nel giorno stabilito per la definizione dell'accertamento con adesione, viene attivato il contraddittorio con il contribuente.

2. Dello svolgimento del contraddittorio è dato atto in un apposito e sintetico verbale che dovrà riportare:

- i punti di maggiore importanza su cui si è concentrato il dibattito;
- le motivazioni che sono alla base delle posizioni assunte dall'amministrazione e dal contribuente;
- la documentazione addotta dal contribuente a sostegno della propria posizione;
- le generalità ed il titolo della rappresentanza, se il contribuente si è presentato a mezzo di un suo procuratore;
- la data della successiva comparizione, se, per definire l'accordo, occorre il rinvio dell'incontro ad altro giorno.


3. Se non viene raggiunto alcun accordo transattivo, dovrà essere dato atto di tale conclusione nel verbale di cui al comma 2 ed il funzionario responsabile procederà a norma dell'articolo 11 del presente regolamento.

CAPO II
ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE
A SEGUITO DELL'ISTANZA DEL CONTRIBUENTE

Art. 13
Istanza del contribuente a seguito di avviso di accertamento

1. Nel caso in cui sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'articolo 7 del presente regolamento, il contribuente prima dello scadere del termine previsto per l'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione tributaria provinciale, può formulare, in carta libera, istanza di accertamento con adesione

2. La presentazione dell'istanza, anche da parte di uno solo dei coobbligati, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per l'impugnazione dell'atto, per un periodo di novanta giorni. Durante la decorrenza di detto periodo non potranno essere riscosse le somme oggetto dell'atto di accertamento.



3. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di cui al comma 1, l'ufficio, anche telefonicamente o per via telematica, può inviare al contribuente l'invito a comparire.

4. Con la formulazione al contribuente dell'invito a comparire viene avviato il procedimento di accertamento con adesione.

5. All'atto del perfezionamento della definizione l'avviso di accertamento di cui al comma 1 perde efficacia.

Art. 14

Istanza del contribuente a seguito di accessi, ispezioni o verifiche

1. Il contribuente, nei cui confronti sono stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche, può presentare al Comune, con apposita richiesta in carta libera, istanza di accertamento ai fini dell'eventuale definizione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.

2. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza, l'ufficio, anche telefonicamente o per via telematica, può inviare al contribuente l'invito a comparire con il quale si avvia il procedimento di accertamento con adesione.

CAPO III

DEFINIZIONE DELL'ACCERTAMENTO ED ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

Art. 15

Atto di accertamento con adesione

1. L'atto di accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal responsabile del procedimento.

2. Nell'atto devono essere indicati, separatamente per ciascun tributo:


- gli elementi su cui si basa la definizione;
- la motivazione su cui si fonda la definizione;
- la liquidazione del tributo o del maggior tributo, delle sanzioni e delle eventuali altre somme dovute, anche in forma rateale, secondo le disposizioni di cui all'articolo 16 del presente regolamento.

Art. 16

Modalità di pagamento delle somme oggetto della definizione

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione deve essere eseguito entro venti giorni dalla redazione dell'atto di definizione di cui all'articolo 15 del presente regolamento, a favore della tesoreria del Comune.

2. Nel caso in cui l'accertamento del tributo oggetto della definizione sia stato affidato, congiuntamente alla riscossione, ai soggetti di cui al comma 5, lettera b), dell'articolo 52, del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, il pagamento delle somme deve essere effettuato al Concessionario della riscossione.



3. Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di 4 rate trimestrali di pari importo o in un massimo di 8 rate trimestrali di pari importo se le somme dovute superano £. 40.000.000.

4. Nell'ipotesi di pagamento rateizzato l'importo della prima rata deve essere versato nel termine di venti giorni dalla redazione dell'atto di definizione di cui all'articolo 15 del presente regolamento. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione e fino alla data di scadenza di ciascuna rata.

5. Per il versamento delle somme di cui al comma 4, qualora l'importo superi £. 3.000.000 il contribuente è tenuto a prestare garanzia con le modalità di cui all'articolo 38-bis del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, per il periodo di rateazione.

6. Entro 10 giorni dal versamento dell'intero importo o, in caso di pagamento rateizzato, di quello della prima rata, il contribuente deve fare pervenire all'ufficio tributi o, nel solo caso in cui siano stati affidati congiuntamente l'accertamento e la riscossione del tributo, al concessionario, la quietanza dell'avvenuto pagamento e, ove dovuta, la documentazione relativa alla prestazione della garanzia.

7. L'ufficio, acquisiti i documenti di cui al comma 6, rilascia al contribuente un esemplare dell'atto di accertamento con adesione.

Art. 17

Perfezionamento della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento delle somme di cui all'articolo 16, comma 1, del presente regolamento ovvero con il versamento dell'importo della prima rata unitamente alla prestazione della garanzia di cui al comma 5, dello stesso articolo 16.

TITOLO III ESERCIZIO DEL POTERE DI AUTOTUTELA

Art. 18


Potere di esercizio dell'autotutela

1. Il comune può procedere, in tutto o in parte, all'annullamento, alla rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento o alla revoca dei propri atti, senza che vi sia necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio ed anche nel caso in cui il provvedimento notificato sia divenuto definitivo per decorso dei termini previsti per proporre ricorso alla Commissione tributaria provinciale competente.

Art. 19

Richieste di annullamento o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento

1. Le richieste di annullamento, o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento, presentate dai contribuenti, devono essere indirizzate all'ufficio che ha emesso l'atto di cui si chiede l'annullamento o che ha attivato il procedimento di accertamento.



2. Le richieste di cui al comma 1 non comportano alcun dovere da parte dell'ufficio di riesaminare il provvedimento emesso o di interrompere ogni attività di accertamento già iniziata.

3. Nel caso in cui la richiesta di cui al comma 1 sia stata inviata ad un ufficio o ad un soggetto diverso da quello competente a procedere al riesame dell'atto amministrativo, l'ufficio che ha ricevuto l'istanza provvederà a trasmetterla all'ufficio competente dandone tempestiva comunicazione al contribuente.

Art. 20

Ipotesi di annullamento dell'atto amministrativo

1. L'atto amministrativo può essere annullato quando il responsabile del procedimento di riesame, individua un vizio di legittimità che a titolo esemplificativo si indicano di seguito:

- ◆ un errore di persona;
- ◆ un evidente errore logico o di calcolo;
- ◆ un errore sul presupposto dell'imposta o della tassa;
- ◆ una doppia imposizione;
- ◆ la mancata considerazione di pagamenti regolarmente eseguiti;
- ◆ la mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza;
- ◆ la sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;
- ◆ l'errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dal funzionario responsabile del tributo.

Art. 21

Ipotesi di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento


1. Il comune può rinunciare all'imposizione in caso di autoaccertamento qualora, durante l'attività di accertamento venga riscontrata la sussistenza di uno dei vizi individuati, nell'articolo 20 del presente regolamento.

2. Se durante l'esplicazione dell'attività di accertamento l'ufficio abbia proceduto a compiere ispezioni o verifiche presso il contribuente o abbia inviato a quest'ultimo questionari, lo abbia invitato ad esibire documenti o in ogni altra ipotesi in cui lo abbia portato a conoscenza dell'inizio di un'attività di accertamento nei suoi confronti, deve essere data al contribuente formale comunicazione della rinuncia all'imposizione.

Art. 22

Ipotesi di revoca dell'atto amministrativo

1. Se l'atto amministrativo non è ancora divenuto definitivo oppure è stato impugnato ed è pendente il relativo giudizio, e non sussistono i vizi di cui all'art. 20 del presente regolamento per annullarlo, il responsabile del procedimento può revocarlo per motivi di opportunità quando:



- ◆ i costi amministrativi connessi all'accertamento, alla riscossione ed alla difesa delle pretese tributarie sono uguali all'importo del tributo, comprensivo delle sanzioni e degli altri eventuali oneri accessori
- ◆ se vi è un indirizzo giurisprudenziale in materia sufficientemente consolidato, che sia orientato in modo contrario alle pretese avanzate dal comune, tanto da far presumere la probabile soccombenza dell'ente.

2. In ogni caso il funzionario responsabile prima di procedere all'emissione del provvedimento di autotutela deve acquisire il preventivo parere della Giunta per eventuali ulteriori valutazioni di merito, anche in relazione all'opportunità di acquisire pareri di professionisti esterni all'ente.

Art. 23 **Criteri di priorità**

1. Nell'esercizio della potestà di autotutela, il responsabile del procedimento deve dare priorità alle fattispecie che presentano rilevante interesse generale, e, tra di esse, a quelle per le quali è già in atto o sussiste il fondato rischio di un vasto contenzioso.

Art. 24 **Conclusione del procedimento di riesame**


1. Il procedimento di riesame del provvedimento amministrativo si conclude con l'emissione dell'atto di annullamento o di revoca.

2. La rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento deve essere esplicitata in un apposito provvedimento quando è iniziata una procedura amministrativa di accertamento di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza.

3. In ogni caso i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere adeguatamente motivati.

Art. 25 **Adempimenti degli uffici**

1. Dell'eventuale annullamento, rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento o revoca è data comunicazione al contribuente, all'organo giurisdizionale davanti al quale sia eventualmente pendente il relativo contenzioso, e nell'ipotesi di annullamento in via sostitutiva, anche all'ufficio che ha emanato l'atto.



COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO
(PROVINCIA DI LIVORNO)

SETTORE RAGIONERIA E FINANZE

OGGETTO DELLA DELIBERA:

Approvazione Regolamento per la disciplina dell'Accertamento con adesione
dei tributi comunali e dell'esercizio del potere di Autotutela amministra-
tiva.

-Sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto sono espressi, ai sensi art. 53 della
L. 08.06.1990 n. 142, i seguenti pareri:

=====

IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA:

Parere Favorevole

oppure: _____

Li. 9.12.97

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(*Rag. Mario Bellucci*)

=====

IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE:


Parere Favorevole

oppure _____

Per copia conforme all'originale
che si conserva agli atti
Il Funzionario Incaricato
(*Tangheroni Monica*)

Li. 9.11.97

Il Ragioniere Capo
(*Rag. Mario Bellucci*)





Firmati all'originale :

IL PRESIDENTE

f.to MARIO BALDESCHI

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to SALVATORE DR. DE PRIAMO

Il sottoscritto certifica che la copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 21/12/1998, ai sensi dell'art. 47 della Legge n. 142/90.

Dal Municipio, li 21/12/1998

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to PEZZINI D.SSA SABINA

La presente copia, composta da n. ...⁴ fogli, oltre agli allegati, riprodotta il 21/12/1998 mediante sistemi informatici, e' conforme all'originale conservato presso il Settore AFFARI GENERALI sotto la responsabilita' della Dirigente del Settore.

Dott.ssa. LORENA SILVESTRI

Divenuta esecutiva il decorso il termine di giorni DIECI dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi dell'art.47 della n. 142/90 e della L.R. n. 31/92.

Li

IL SEGRETARIO GENERALE

Divenuta esecutiva per il decorso termine di giorni TRENTA dalla data di ricevimento da parte dell'Organo di Controllo ai sensi del'art. 17 c.40 Legge 127/97

Li'

IL SEGRETARIO GENERALE

Il CO.RE.CO. - Firenze - nella seduta del 30 DIC. 1998 si e' pronunciato ai sensi dell'art. 17 c.40 e c.41 della Legge 127/97 con decisione n. ... ⁶³

Annulla l'atto
 ~~Richiede chiarim./elementi integr..~~

/ / Dispone l'audizione
 / / Non riscontra vizi

Divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 17 c. 42 della Legge 127/97 in data.. 01. MAR. 1999.....

01 MAR. 1999

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to S. Pezzini

Divenuta esecutiva per decorrenza dei termini successivamente alla sottoposizione al controllo ai sensi dell'art.17 c.38 della Legge 127/97 in data.....

IL SEGRETARIO GENERALE